



COMUNI DI NUMANA

PROVINCIA DI ANCONA

INFORMATIVA IMU 2020

Il comma 738 dell'art. 1 della legge 160 del 27.12.2019 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'a.f. 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e istituito la nuova IMU, sopprimendo la Tasi e disciplinando in un'unica imposta patrimoniale i due prelievi esistenti fino al 2019;

1) Base imponibile : il presupposto dell'imposta è il possesso di

* immobili ad eccezione dell'abitazione principale, salvo si tratti di unità abitativa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

* le aree edificabili;

* i terreni agricoli a qualsiasi uso destinati compresi i terreni incolti;

Sono ESENTI:

* le abitazioni principali, per le quali si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

* le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

* le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

* i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

* la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

* un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia e Corpo -nazionale dei Vigili del Fuoco;

* unità immobiliare posseduta da anziani che stabiliscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate e, a differenze delle precedenti previsioni, come stabilito nel Regolamento IMU dell'Ente;

2) Soggetti Passivi sono:

* i proprietari degli immobili;

Ufficio Tributi – P.zza del Santuario, 24 60026 Numana – tel. 071/9339842-4 fax 071/9339843

Orario: tutte le mattine dal lunedì al venerdì ore 08.30 – 14.00

i pomeriggi di martedì e giovedì ore 16.00 – 19.00

<http://www.comune.numana.an.it> E-mail: tributi.numana@regione.marche.it



COMUNI DI NUMANA PROVINCIA DI ANCONA

- * i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- * il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria;
- * il concessionario di aree demaniali;

3) Riduzioni

a) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi riassunti di seguito:

- per i fabbricati di interesse storico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
- per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, purché il contratto sia registrato e il comodante non possieda più di due immobili entrambi nello stesso comune e di cui uno adibito a propria residenza; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

b) per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune e ridotta al 75 per cento;

4) Aliquote particolari

a) fino al 2021, l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita è pari allo 0,1 per cento, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; dal 2022 sono esenti IMU;

b) l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento;

5) Pagamento

* **2 rate, acconto e saldo con scadenze rispettivamente al 16 Giugno e 16 Dicembre.** In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

* L'imposta va versata col modello F24;

ATTENZIONE:

L'art. 177 del DL. n. 34/2020 ha abolito il versamento della prima rata IMU 2020 relativa ai seguenti immobili: stabilimenti balneari, categoria catastale D/2, agriturismi, villaggi turistici, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.